

## AMBIENTE

### RENTRI – REGISTRAZIONI RIFIUTI

*Destinatari: aziende iscritte al portale RENTRI*

Si ricorda che entro la fine di ogni mese deve essere effettuata la trasmissione dei dati relativi al mese precedente attraverso l'apposita funzionalità TRASMISSIONE del portale RENTRI; in ogni caso, come da incontri precedenti, consigliamo di procedere alla spedizione con regolarità al momento della registrazione del movimento.

Ricordiamo che tutti i dati, anche quelli già trasmessi al RENTRI sono sempre rettificabili.

Riferimento: [dott. R. Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it); [dott.ssa F. Zappa \(zappa@verdeconsulting.it\)](mailto:zappa@verdeconsulting.it)

### MUD: SCADENZA IL 28/06/2025

*Destinatari: produttori, trasportatori, intermediari, impianti di gestione di rifiuti.*

A seguito della pubblicazione del 28 febbraio del DPCM 29 Gennaio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2025 (relativa all'anno 2024), la scadenza della denuncia slitta al **28 giugno 2025**.

Tra le principali novità si segnalano:

- scheda **Materiali Secondari (MAT)**: inserimento del campo **"Ammendante compostato con fanghi (ACF)"**;
- **Aggiornamenti delle istruzioni di compilazione**, tra cui:
  - o Inserimento del codice **ATECO 96.02.03**;
  - o Allineamento delle modalità di calcolo del numero degli addetti agli aggiornamenti normativi legati al **sistema di tracciabilità RENTRI**.

I clienti per i quali Verde Consulting è incaricata da contratto della redazione del MUD sono già stati contattati per la raccolta e la verifica dei dati da inserire e riceveranno la ricevuta di avvenuta spedizione.

Riferimento: [dott. Riccardo Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it)

### AGGIORNAMENTO ETICHETTATURA SOSTANZE CONTENENTI IL PIOMBO

*Destinatari: Detentori di metalli in forma massiva contenenti Piombo*

Con la modifica dell'allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono introdotti nuovi obblighi di classificazione ed etichettatura in particolare per le sostanze e miscele contenenti Piombo in polvere ed **anche in forma massiva**.

La nuova classificazione avrà impatto sulle normative che contemplano la classificazione CLP di sostanze e miscele, ed interesseranno (per quanto riguarda il Pb massivo) tutti coloro che detengono metalli in forma massiva contenenti Piombo massivo anche in concentrazioni ridotte, quindi potenzialmente la normativa Seveso ed il trasporto in ADR; date le ripercussioni su molte aziende di questa novità, ci è noto che alcune organizzazioni, tra di esse Confindustria, si stanno muovendo per verificare l'effettiva assoggettabilità alla norma di materiali ordinari quali ottone ed anche leghe ferrose.

Infatti, dall'entrata in vigore della nuova classificazione le miscele contenenti più dello 0.25% e fino al 2.5% di Pb massivo saranno da classificare H411 (tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata), sopra il 2.5% saranno invece da classificare H410 (molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata).

Salvo gli approfondimenti che saranno emanati, al momento si ricorda la scadenza del **01/09/25** per l'applicazione differita del nuovo obbligo di classificazione per tutte le sostanze e miscele contenenti piombo in forma massiva nelle concentrazioni riportate, e si raccomanda di valutare l'evoluzione della situazione con le associazioni di categoria.

Riferimento: [dott. R. Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it)

### ESPORTAZIONE MATERIE PRIME CRITICHE

*Destinatari: Esportatori di materie prime critiche*

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Comunicato del 31 ottobre, ha chiarito che la soglia di esenzione dalla notifica prevista dalla legge per i rottami ferrosi si applica anche ai metalli non ferrosi, fino alla prossima redazione e pubblicazione di un provvedimento ministeriale che fissi una nuova soglia per i metalli non ferrosi.

Riferimento: [dott. R. Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it)

### NUOVO FORMAT PER L'ATTESTAZIONE DI OPERAZIONI DI TRATTAMENTO TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI

*Destinatari: Impianti di trattamento rifiuti*

La Commissione Europea ha adottato il **Regolamento Delegato UE 2024/2571** che introduce il nuovo certificato di attestazione di avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento, ad integrazione del Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento Europeo e Consiglio Europeo.

Il certificato dovrà attestare **"l'avvenuta operazione successiva"** nei casi in cui l'impianto che effettua un'operazione intermedia di recupero o di smaltimento consegna i rifiuti, per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento, a un impianto situato nel paese di destinazione.

Il certificato dovrà essere rilasciato all'impianto di partenza "quanto prima e comunque **non oltre un anno dalla consegna** dei rifiuti o nel termine più breve" eventualmente definito dalle autorità competenti.

Il regolamento impone che gli impianti di recupero o smaltimento che effettuano operazioni intermedie siano responsabili della raccolta e trasmissione dei certificati di avvenuto recupero o smaltimento.

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

#### ALBO GESTORI AMBIENTALI

**Destinatari: Aziende iscritte/o che intendono iscriversi all'Albo Gestori Ambientali cat. 1, 4, 5, 8, 9 e 10**

Con delibera n.1 del 6 marzo 2025 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, che recepisce la modifica introdotta all'art. 212, comma 16-bis del D.lgs. 152/2006, a partire dal 1° aprile 2025 è dispensato dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell'impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l'impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.

Riferimento: ing. E. Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it)

#### NUOVA CLASSIFICAZIONE ISTAT ATECO 2025

**Destinatari: Tutte le aziende**

Dal 1° aprile 2025 entrerà in vigore nel Registro Imprese la nuova classificazione ISTAT ATECO 2025, che andrà a sostituire la versione attualmente in uso (ATECO 2022).

L'aggiornamento dei codici ATECO potrebbe avere implicazioni dirette sulla sicurezza sul lavoro, influenzando la classificazione del rischio e i relativi obblighi formativi.

Per questo motivo, vi invitiamo a confrontarvi con i vostri consulenti aziendali (commercialista) per la verifica della corrispondenza del vostro codice ATECO 2025, e di darcene notizia in modo da verificare eventuali ricadute sugli adempimenti di ambiente e sicurezza, in particolare l'eventuale variazione del livello di rischio e fornirvi il supporto necessario per adeguare la formazione aziendale.

Riferimento: amministrazione@verdeconsulting.it

#### RIEPILOGO SCADENZE

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
Compilazione applicativo AUAPPOINT	Aziende autorizzate in deroga alle emissioni ex art. 272 (extra AUA) Aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera ex art.269, se richiesto espressamente nell'atto Aziende in possesso di AUA contenenti scarichi industriali (Scheda A) e/o emissioni in atmosfera (Scheda C o D) o di autorizzazione settoriali ex art. 269 o 124 D. Lgs. 152/200, se richiesto espressamente nell'atto	31/03/25
Bilancio di massa solventi (COV)	Aziende soggette alle prescrizioni di legge per l'uso di solventi	
ORSO - Compilazione IV trimestre 2024	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti	
Denuncia delle acque prelevate (pozzi o derivazioni)	Ditte con derivazioni di acque autorizzate	
RENTRI	Trasmissione al portale dei dati di febbraio 2025	30/04/25
Compilazione AIDA	Aziende soggette ad A.I.A.	
Comunicazione PRTR	Aziende soggette	
Pagamento diritti annuali gestori ambientali e soggetti autorizzati in semplificata	Iscritti all'Albo Gestori Ambientali e Soggetti autorizzati al recupero rifiuti in procedura semplificata	28/06/25
Denuncia MUD	Tutte le ditte che producono o gestiscono rifiuti	
ORSO - Compilazione annuale 2024	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti	
Dichiarazione annuale RAEE	Aziende che trattano RAEE	